

Domenico Zucchetti
Via Trevano 7A
6900 Lugano

14 marzo 2016

Raccomandata
Lodevole
Consiglio di Stato
Palazzo governativo
6500 Bellinzona

Ricorso

I Fatti:

Il popolo Svizzero è stato convocato il 28 febbraio 2016 per votare in merito alla “Modifica del 26 settembre 2014 della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)”.

1. Con ricorso del 23 gennaio 2015, il ricorrente aveva segnalato al Consiglio di Stato (CdS) che l’informazione data in Ticino dalle autorità federali era contraria ai criteri dell’obiettività. Aveva chiesto che il CdS adottasse delle misure e che si annullasse la votazione.
2. Il CdS aveva ritenuto il ricorso inammissibile per il fatto che la questione aveva effetti fuori dal Ticino e non aveva adottato nessuna misura.
3. Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale (allegato 33, incarto 1C_60/2016). Il 16 febbraio 2016 il Tribunale federale ha respinto il ricorso (in seguito Decisione TF).
4. La Decisione TF del 16 febbraio 2016 si basava anche su un’intervista della Consigliera federale Leuthard, apparsa sulla NZZ successivamente al ricorso, che cambiava radicalmente il punto di vista sulla situazione. In un’intervista della Consigliera Leuthard sul Corriere del Ticino il 18 febbraio 2016 si rilevava chiaramente che la comunicazione in Ticino era diversa da quella di Zurigo e che, in Ticino, le autorità federali occultavano importanti informazioni.
5. Il 28 febbraio la modifica di legge è stata approvata dal popolo svizzero secondo i risultati ufficiali provvisori con una maggioranza del 57% e in Ticino con il 57.8%.

6. I sondaggi e le analisi del voto, pubblicati dopo la votazione (vedi allegato 30), hanno messo in evidenza che l'occultamento di informazioni è stato decisivo per l'approvazione delle modifiche di legge da parte del popolo, in particolare nel cantone Ticino.
7. Sul foglio Ufficiale dell'1 marzo 2016 sono stati pubblicati i risultati della votazione in Ticino (allegato 37).

In fatto e in Diritto

1. Ricorso contro la votazione

Si interpone ricorso ai sensi dell'articolo 166 della LEDP e art. 77 cpv. 1 let b, contro l'informazione data dalle autorità federali. L'istante ritiene che via sia stata da parte delle autorità un occultamento di informazioni rilevanti ai fini della formazione di una libera opinione in merito all'oggetto in votazione.

Sulla medesima fattispecie, il ricorrente aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato e poi al Tribunale federale (allegato 33), che lo ha respinto in data 16 febbraio 2016. Dal momento in cui è stato presentato l'altro ricorso sono emersi nuovi importanti elementi, che si sono rilevati, sulla base delle analisi del voto successivo alla votazione, decisivi per il risultato. La situazione è cambiata in modo sostanziale. Per semplicità, in questo ricorso si ripresentano anche tutti gli allegati già presentati in quello precedente, con la medesima numerazione.

2. Legittimità e tempestività

Il ricorrente, in quanto cittadino Svizzero, domiciliato a Massagno, è legittimato a ricorrere.

Il ricorso è tempestivo, perché è stato presentato nel termine di tre giorni dalla pubblicazione dei risultati sul Foglio ufficiale, avvenuta l'11 marzo 2016.

Il 17 febbraio 2016, leggendo la decisione del TF, l'istante è venuto a conoscenza delle dichiarazioni rilasciate dalla Consigliera federale Leuthard alla NZZ il 6 febbraio. Il 18 febbraio 2016, il Corriere del Ticino pubblicava un'intervista alla Consigliera federale Leuthard. La combinazione di queste dichiarazioni rilevava che l'informazione che il Consiglio federale dava in Ticino, non era obiettiva perché diversa da quella data in Svizzera tedesca. Il ricorrente ha ritenuto di attendere la pubblicazione dei risultati, per capire se questi elementi avevano avuto peso essenziale sulla votazione e perché mancavano pochi giorni allo spoglio dei voti, un ricorso non poteva più portare a nulla visto che né il CdS né il Tribunale Federale potevano prendere misure.

3. Sentenze precedenti

Il Consiglio di Stato con la decisione del 27 gennaio 2016 e il Tribunale federale nella sentenza del 16 febbraio 2016 hanno avuto modo di chiarire le questioni attinenti alle contestazioni sollevate dal ricorrente. Qui di seguito sono riassunti i punti rilevanti delle decisioni precedenti.

1. Il ricorrente chiedeva che fossero prese misure per rendere disponibile l'informazione in italiano. Il Consiglio di Stato non potendo impartire ordini al Consiglio federale e agli uffici federali non è entrato nel merito. Il Tribunale federale (vedi punto 3.1) ha indicato che non era suo compito, ma quello del Governo cantonale di prendere provvedimenti. Nessuna autorità era competente per adottare delle misure. Il Tribunale federale non ha neanche chiarito quale autorità dovrebbe essere competente, nel caso la situazione dovesse ripetersi.
2. Il Tribunale federale ha indicato (punto 7.4 della sentenza) che:

“In effetti, nel caso in esame i cittadini e i mass media hanno potuto avere accesso al rapporto litigioso mesi prima della votazione e contrapporgli gli argomenti che al loro dire giustificerebbero o no un apprezzamento diverso della situazione”.

Ha ritenuto che anche i cittadini ticinesi erano informati, anche se evidentemente in Ticino non si parla tedesco. Con la decisione si ammette che ci siano cittadini di prima categoria, quelli che parlano tedesco e di seconda quelli che non lo fanno. Si crea un precedente giuridico importante che permetterà alle autorità federali di penalizzare ulteriormente l'italiano nell'amministrazione federale e anche di continuare a non rispettare l'articolo 1 della Costituzione ticinese. Il Tribunale federale ha emesso un comunicato stampa nelle tre lingue ufficiali, che riportava il passo della sentenza, senza però indicare che il ricorso lamentava la mancanza del documento in italiano, non aiutando quindi molto le persone e i media a capire la situazione.

3. Il Tribunale federale ha confermato che i cittadini non hanno alcuna facoltà di fare ricorso contro gli atti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale. Contrariamente però alla DTF 138 I 61 non ha analizzato se le affermazioni fatte dal Consiglio federale sul materiale non appellabile erano corrette.
4. Il Tribunale federale non ha preso posizione in merito al fatto che si desse priorità ai capoversi 3 e 4 della LDP rispetto al capoverso 2 e art. 34 CF, e si è ammesso che le autorità federali potevano dare un'informazione non corretta.

5. Il Tribunale federale non è entrato nel merito di alcuni elementi presentati dal ricorrente, ritenendo che questi dovevano essere presentati prima, senza però tenere conto che presentare questi argomenti da soli era inutile, perché in base all'art. 79 cpv. 2bis della LDP non erano sufficientemente rilevanti.
6. Il Tribunale federale non è neanche entrato del merito di osservazioni emerse successivamente al ricorso al CdS, perché il ricorrente non le aveva presentate al CdS. Il Tribunale federale non ha tenuto conto che, contrariamente alle decisioni precedenti citate nella sentenza, il ricorrente aveva già fatto la trafila, e che se non proponeva gli argomenti immediatamente non sarebbe stato possibile emettere un giudizio prima della votazione come prevede l'art. 79 cpv. 2 LDP e considerare la situazione nel suo insieme.
7. L'unica possibilità per annullare una votazione per motivi attinenti all'informazione è quella di dimostrare che vi è una situazione informativa compromessa (DTF 138 I 61). Questa possibilità si è però dimostrata aleatoria, perché il Tribunale federale non ha valutato l'informazione che non poteva essere oggetto di ricorso e ha anche preteso che il ricorrente si attenesse a tempistiche che impedivano di presentare gli elementi assieme. Non vi è stata possibilità di analizzare la situazione informativa complessiva.
8. Il Tribunale federale ha confermato che il Consiglio federale e l'amministrazione federale godevano di un ampio margine di valutazione circa cosa fosse completezza, obiettività e trasparenza. Ha anche ritenuto che i funzionari federali non dovessero attenersi nel dare l'informazione alle regole minime della deontologia professionale.
9. Il Tribunale federale, senza permettere al ricorrente di prendere posizione, ha basato il suo giudizio su una dichiarazione che la Consigliera federale Leuthard aveva reso durante un'intervista apparsa il 6 febbraio 2016, successiva quindi alla presentazione del ricorso avvenuta il 23 febbraio 2015. Il Tribunale federale era ultima istanza e il ricorrente non ha avuto la possibilità di contestare il mancato rispetto delle procedure.

4. Nuovi elementi

1. Il Tribunale federale nella sentenza precedente ha indicato al punto 7.4:

“Giova inoltre osservare che nel frattempo la Consigliera federale Doris Leuthard, rilevato che nuovo sarebbe solamente l'aspetto che le misure transitorie consentirebbero un ulteriore esercizio della galleria non solo fino al 2030 ma fino al 2035, ha dichiarato che riguardo alla diagnosi sullo stato della copertura della galleria

nulla sarebbe cambiato e ch'essa dev'essere sostituita (intervista NZZ del 6 febbraio 2016 pag. 15). “

Qui di seguito si riporta la domanda del giornalista (in grassetto) e la dichiarazione della Consigliera federale apparse sulla NZZ a cui si riferisce il Tribunale federale (allegato 35):

“Der Zeitdruck war ein wichtiges Argument in der Parlamentsdebatte. Jetzt weiss man, dass die grosse Sanierung statt 2025 erst 2035 notwendig wird.

Ihre Interpretation ist falsch. Wir haben nur festgestellt, dass für die Zwischensanierung keine volle Sperrung von 140 Tagen nötig ist, sondern dass sich das nachts machen lässt. Neu war, dass diese Überbrückungsmassnahmen einen Weiterbetrieb bis 2035 ermöglichen und nicht nur bis 2030. Die Diagnose des Zustandes der Tunneldecke hat sich nie verändert: Sie muss ersetzt werden.”

2. L'articolo è apparso sulla NZZ il 6 febbraio, dopo la presentazione del ricorso. Il Tribunale federale ha tenuto conto delle affermazioni della Consigliera federale, senza dare possibilità al ricorrente di esprimersi in merito.
3. Il ricorrente ha appreso delle dichiarazioni della Consigliera Leuthard al momento in cui ha ricevuto la sentenza. Queste affermazioni hanno cambiato radicalmente la situazione.
 - a. La posizione dell'USTRA in merito all'inizio dei lavori è quella pubblicata tuttora sul sito web (Allegato 36):

“Tra il 2020 e il 2025 la galleria autostradale del San Gottardo dovrà essere integralmente risanata e rinnovata, al fine di continuare a garantire la totale funzionalità e sicurezza all'interno del traforo.”
 - b. Il Rapporto sulla manutenzione è stato redatto da esperti esterni ed è stato pubblicato sul sito dell'USTRA senza una presa di posizione dell'USTRA stessa. Formalmente l'USTRA non ha mai confermato il contenuto del rapporto e non ha mai indicato che il risanamento avrebbe potuto iniziare nel 2035, e anzi l'USTRA, come ampliamento documentato, continuava a indicare la necessità di chiudere al più tardi nel 2025 (vedi anche allegati 22 e 36). Era quindi molto difficile per le persone farsi un'idea esatta circa i contenuti e le conseguenze del rapporto.
 - c. La dichiarazione della Consigliera federale è stata probabilmente una delle prime in cui il Consiglio federale ammetteva ufficialmente che, anche per le varianti alternative, i lavori avrebbero potuto essere ritardati fino al 2035. La dichiarazione è quindi molto rilevante, anche perché smentisce l'informazione data dall'USTRA, in merito alla necessità di eseguire il risanamento fra il 2020 e il 2025.

- d. Nel ricorso precedente si è assunto che i funzionari dell'USTRA dessero un'informazione superata per non discostarsi dall'obbligo di attenersi ai contenuti dei dibattiti in parlamento (cpv. 3 e 4 articolo 10 LDP). La dichiarazione della Consigliera federale dimostra che era giuridicamente possibile indicare che la galleria non doveva chiudere nel 2025. Si tratta di un cambio di prospettiva rilevante.
- e. Il Tribunale federale pare assumere che le dichiarazioni della Consigliera federale siano il modo di comunicare abituale delle autorità e perciò non presta più particolare attenzione alle prove portate dal ricorrente in merito a quanto effettivamente indicato dai funzionari dell'USTRA.
- Inoltre, sembra assumere che si tratti solo di rimandare i lavori dal 2030 al 2035 e non considera che in realtà lo spostamento temporale è di dieci anni, dal 2025 al 2035. Ritiene anche perciò che rimandare i lavori non abbia particolari ripercussioni sulla questione. È la dimostrazione che le modalità comunicative della Consigliera federale hanno molto effetto.
- Le ripercussioni dovute al rimandare di almeno 10 anni sono in realtà molto importanti e qui se ne citano solo alcune:
- i. Nei pochi anni che rimangono fino al 2020/2025 è difficile elaborare un concetto di risanamento alternativo a quelli già presentati. Del progetto dovrebbe probabilmente poi occuparsi la Consigliera federale in carica, che non ha certo dimostrato di essere propensa a valutare alternative alla chiusura.
 - ii. Con più tempo e con un altro Consigliere federale aumentano di molto le probabilità di riuscire a trovare altre soluzioni, anche tenuto conto che la tecnologia dei materiali sta facendo passi da gigante. Emergeranno nuove tecniche di risanamento e, più passa il tempo, più diventa probabile un risanamento come alla galleria dell'Arlberg (allegato 15).
 - iii. Nel 2020 entreranno in vigore norme molto più restrittive per le emissioni di CO₂. Anche grazie alle nuove tecnologie ibride ed elettriche, nel 2035 i veicoli che transiteranno avranno emissioni notevolmente più ridotte. Uno dei grossi problemi per la gestione del traffico e l'impostazione dei lavori di risanamento è il fatto che i veicoli emettono monossido di carbonio, un gas letale. Una diminuzione importante di queste emissioni renderebbe fattibili nuove possibilità di intervento.

- iv. L'evoluzione tecnologica permetterà di avere dei piloti automatici, che permetteranno di evitare incidenti.
- v. Nei prossimi anni saranno messe in servizio le gallerie di base del Gottardo (2017), del Ceneri (2020) e del Brennero (2025), rendendo più facile il trovare soluzioni alternative di trasporto.

5. Occultamento di informazioni alla popolazione ticinese

1. Il Tribunale federale è partito dall'assunto che la Consigliera federale informasse allo stesso modo la popolazione a Zurigo e in Ticino. Così però non era, in Ticino l'USTRA e il Consiglio federale hanno continuato a dare informazioni non aggiornate, come dimostra l'intervista del 18 febbraio 2016 sul Corriere del Ticino alla Consigliera federale Leuthard (allegato 29):

«Sia nel caso di un «sì» sia di un «no» dovremo subito chinarci sui prossimi lavori necessari. Altrimenti la sicurezza del tunnel non è più garantita già a partire dal 2025. Il risanamento è necessario. Abbiamo bisogno di una soluzione per il periodo di chiusura. I fatti sono tutti sul tavolo, il tempo stringe».

2. A Zurigo le persone potevano capire il contenuto del Rapporto sulla manutenzione e farsi un'opinione diversa da quella indicata dall'USTRA. Anche i giornalisti esperti hanno comunque impiegato diverso tempo per potersi fare un'idea completa. Le principali testate giornalistiche (anche la NZZ, giornale di area borghese) si sono dichiarate contrarie al raddoppio, basandosi in parte sugli elementi contenuti nel rapporto. A Zurigo vi sono dei giornalisti di lingua tedesca specialisti di questi temi, in grado di capire il significato di certi rapporti tecnici. La Consigliera doveva confrontarsi con giornalisti molto preparati, era obbligata a indicare che la galleria sarebbe stata agibile fino al 2035, perché se non sarebbe stata accusata di dare informazioni sbagliate.
3. In Ticino, mancando il rapporto in italiano, non era possibile fare un "Facts checking" efficace. Il Ticino è più piccolo e ci sono molto meno giornalisti che possono approfondire dei rapporti del genere, oltretutto con un documento in tedesco si necessitava molto più tempo. Quei pochi giornalisti che riuscivano a farsi un'opinione corretta al riguardo, sarebbero comunque stati in difficoltà a mettere in evidenza l'errore della Consigliera federale, perché se avessero pubblicato estratti del rapporto o fatto riferimento a questo la gente non avrebbe comunque capito. Il giornalista si sarebbe comunque trovato solo a difendere queste conclusioni, non come a Zurigo dove i media si erano allineati, poiché tutti erano riusciti a comprendere i contenuti del rapporto.

4. L'informazione che la Consigliera federale dava in Ticino era quindi completamente diversa. Mettendo a confronto le dichiarazioni fatte alla NZZ e quelle del Ticino, si vede che a Zurigo si parla di rimandare dal 2030 al 2035. In Ticino la Consigliera federale si esprime in modo completamente diverso, non fa menzione del 2030, ma insiste sulla necessità di procedere al più tardi nel 2025. In Ticino prospetta la chiusura dopo il 2025 e non indica che i lavori potranno essere fatti nelle chiusure già previste per le manutenzioni ordinarie. Questo modo di informare è il medesimo di quello dei funzionari dell'USTRA, come si può rilevare dalla documentazione già presentata.
5. Il Consiglio federale è tenuto a dare informazioni complete e obiettive. Avrebbe dovuto dare le medesime informazioni che dava a Zurigo anche in Ticino. Il Consiglio federale non lo fa e viene indiscutibilmente meno all'obbligo di obiettività, completezza, trasparenza e di trattare tutti i cittadini allo stesso modo. Il Consiglio federale agisce in malafede e, approfittando del fatto che non esiste il rapporto sulla manutenzione in italiano, inganna i cittadini ticinesi e li mette sotto pressione, paventando una chiusura nel 2025 che sarebbe molto negativa per il Ticino e per l'economia ticinese.

6. Le autorità federali dovevano dare molto prima l'informazione

1. Nel Rapporto del Consiglio federale del 17 dicembre 2010, in adempimento del postulato CTT-S (pagina 21), indica che le due varianti di risanamento proposte sono il risultato della valutazione di una combinazione fino a 400 varianti concettuali.
Quando sono state valutate queste varianti si pensava che la soletta richiedesse entro il 2025 degli importanti interventi e che nel medio termine avrebbe dovuto essere sostituita completamente.
Lo stato della soletta intermedia ha quindi influenzato in modo importante la matrice decisionale che ha portato poi alla scelta delle due soluzioni presentate al Consiglio federale.
Se si fosse tenuto conto del nuovo stato della soletta sarebbe cambiata la matrice decisionale e sarebbero emerse varianti diverse rispetto a quelle presentate nel 2010.
Questo è dimostrato dal fatto che nella variante raddoppio veniva a cadere la chiusura di 140 giorni e ci si trova con costi per il mantenimento di molto inferiori.
2. In effetti, il 21 settembre 2015 il Consiglio federale, rispondendo a una domanda del Consigliere nazionale Fabio Regazzi aveva indicato che per la variante raddoppio cadeva la necessità di chiudere per 140 giorni. Di conseguenza si deduce che il Consiglio federale era informato sul fatto che la galleria sarebbe rimasta funzionale almeno fino al 2035.

3. Il Consiglio federale non ha però indicato che anche per le altre varianti non si prevedeva più alcuna chiusura fino al 2035. Il Consiglio federale accenna comunque nello scritto alle varianti alternative. Il breve scritto termina infatti con questa frase:

“Es sollte damit möglich sein, die Überbrückungsmassnahmen ohne Vollsperrung zu realisieren. Dies gilt auch für allfällige Rola-Sanierungsvarianten.”

Le “allfällige Rola-Sanierungsvarianten” sono evidentemente le varianti alternative al raddoppio. Il Rapporto sulla manutenzione a questo momento non era ancora disponibile, per cui non era possibile concludere che cadeva la necessità di eseguire i lavori fra il 2020-2025.

4. Il Consiglio federale ha atteso fino a febbraio 2015 per ammettere che i lavori di risanamento potevano essere rimandati al 2035. Si è in presenza di occultamento di un’informazione importante. Non vi era alcun motivo per trattenere questa importante informazione e tantomeno per l’USTRA di insistere sulla necessità di fare il risanamento non più tardi del 2025.
5. La frase del Consiglio federale è critica. L’*“ohne Vollsperrung”* riferito alle varianti alternative, potrebbe però volere dire che vi erano elementi per ritenere che il risanamento poteva essere rimandato ancora di più anni e/o che la galleria poteva essere risanata senza una chiusura totale al traffico. La galleria dell’Arlberg (vedi allegati 15 e 17) lunga 15 km, viene risanata senza chiusure. È possibile che l’USTRA nel frattempo avesse appreso delle nuove tecniche impiegate in Austria. Potrebbero esserci stato anche a questo e ad altri riguardi un occultamento di informazioni rilevanti.
Per capire quale era la situazione informativa a settembre e anche prima e dopo, è necessario avere accesso ai documenti, rapporti, comunicazioni e altro che avevano a disposizione il Consiglio federale e l’USTRA in merito allo stato della galleria. Per chiarire la situazione potrebbe rilevarsi utile una perizia indipendente.
6. Il Consiglio federale ha usato i nuovi dati per aggiornare unicamente la variante raddoppio. Le altre varianti non sono state aggiornate sulla base dei nuovi elementi. Nella campagna della votazione, in Ticino, le autorità hanno continuato a indicare fino al giorno della votazione che in caso di rifiuto del raddoppio la galleria avrebbe dovuto chiudere per tre anni al più tardi nel 2025. Non aggiornando le varianti alternative, si è reso la variante raddoppio, artificialmente migliore. Si sono ingannati i cittadini.
7. Il 19 novembre è stato messo a disposizione il Rapporto sul mantenimento. Si trattava però di un parere di un esterno, non confermato e anzi che veniva contraddetto dalle

dichiarazioni dell'USTRA stessa. Le autorità sapevano quello che era lo stato della galleria e delle conseguenze, spettava a loro dare un'informazione esauriente e completa al riguardo.

8. Le analisi del voto (vedi allegato 30) mostrano chiaramente che l'occultamento di informazioni ha avuto un impatto importante sulla votazione. La paura di vedere chiuso il tunnel è stato un elemento importante in tutta la Svizzera, ma specialmente in Ticino. È stato anche determinante l'opinione secondo cui il raddoppio fosse considerato la variante di risanamento migliore. Questo risultato è stato influenzato dal fatto che nel presentare le varianti alternative non si era tenuto conto dei nuovi elementi emersi. Il confronto era impari.

Le analisi mostrano anche che non è passato il messaggio che vi potevano essere varianti di risanamento diverse rispetto a quelle elaborate del 2008. Se non ci fosse stato l'occultamento di informazioni, sarebbe stato più facile rendere credibile che vi erano, sia in termini di tempo, costi e modalità, altre possibilità di intervento.

9. I Ticinesi, per evitare di risultare isolati dal resto della Svizzera, hanno fatto campagna in Svizzera a favore del raddoppio. Hanno quindi influenzato anche il risultato negli altri cantoni, come risulta dai rilevamenti dopo voto.
10. È difficile dire come avrebbero votato le persone con queste nuove informazioni. Era comunque importante che i cittadini potessero farsi un'idea sulla base di informazioni corrette, cosa che non è potuta avvenire.
11. Aldilà delle percentuali di voto, è rilevante che il Consiglio federale, in occasione di una votazione, creasse nella popolazione delle preoccupazioni non motivate, con lo scopo di vedere approvata la sua proposta di legge.

7. Informazione in merito alla sicurezza

1. Nel ricorso precedente il Tribunale federale non ha considerato i dati sull'informazione presentati successivamente. Si presenta qui lo schema riassuntivo, basato sui dati dell'USTRA (Via sicura allegati 26, 27 e 28), e dell'Ufficio prevenzione infortuni (Allegato 11):

Investimento 10 anni	Opzione	Riduzione Morti 10 anni	Riduzione Feriti Gravi 10 anni
3 miliardi	Via Sicura - Variante 1	180	1800
1.1 miliardi	Via Sicura - Variante 2	90	900
450 milioni	Via Sicura - Variante 3	70	700
2.5 miliardi	Raddoppio Galleria Gottardo (Documento UPI)	5	9

Con 45 milioni all'anno per 10 anni si sarebbe potuto ridurre in modo significativo il numero di morti (14 volte di più del raddoppio) e feriti gravi (77 volte più del raddoppio). Nel 2010 il Consiglio federale aveva rinunciato per motivi finanziari a proporre questi interventi (vedi punto 1.2.2 del messaggio). Visti questi numeri ufficiali, appariva più che indicato che dei professionisti della sicurezza si esprimessero in modo più equilibrato sul tema. La Consigliera federale, tacciando di cinismo le persone che avevano a cuore la sicurezza su tutte le strade, ha palesemente abusato del suo ruolo e della copertura mediatica, che in virtù di responsabile del dipartimento poteva avere (vedi anche al riguardo allegato 31).

8. Considerazioni riassuntive

1. Lo scambio di mail (allegato 32) e il ricorso precedente dimostrano che si è fatto tutto il possibile per avere un'informazione corretta. Nel ricorso precedente si è anche rilevato che era sostanzialmente impossibile, tramite le vie di ricorso fare in modo che il diritto all'informazione fosse tutelato. La situazione di totale subalternità e impotenza dei cittadini e delle minoranze linguistiche non è certo in linea con i principi di uno stato democratico e dei diritti sanciti dall'art. 34 CF.

Si chiede pertanto:

- a. di riconsiderare le questioni formali, che rendono impossibile la difesa dei diritti;
- b. di adottare un approccio che permetta una valutazione della situazione informativa nel complesso;
- c. di considerare tutte le situazioni rilevanti, anche quelle segnalate e documentate nel primo ricorso al Tribunale federale;

- d. che, nel stabilire quali devono essere i requisiti minimi per la completezza, obiettività e trasparenza dell'informazione, si tenga conto che il Consiglio federale e l'amministrazione federale sono gli unici garanti dei diritti dei cittadini.

9. Ricorso al Consiglio di Stato

1. La decisione nel merito del CdS avrebbe effetti fuori dal Cantone. Come già nel precedente ricorso, il CdS si troverà probabilmente a dichiarare il ricorso inammissibile, in modo che il ricorrente possa interporre ricorso al Tribunale federale.
2. I cittadini ticinesi per essere informati in merito a elementi fondamentali relativi a una votazione federale che riguarda direttamente il Ticino, per via della modalità informative dell'USTRA e della decisione del Tribunale federale, si trovano costretti a dovere conoscere il tedesco. Questa situazione non è in linea con l'art. 1 della Costituzione ticinese

“Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane.”

La lingua italiana è già molto bistratta a livello federale e ora lo è anche in Ticino. Il ricorrente si chiede al CdS se ritiene ancora utile difendere le prerogative costituzionali che richiedono l'uso dell'italiano, o se pensa sia meglio lasciare perdere e accettare che il tedesco diventi lingua ufficiale del Cantone Ticino e a causa di questo una gran parte della popolazione ticinese sia esclusa dall'informazione data dalle autorità federali.

Si invita il CdS a esprimere un parere al riguardo nella sentenza che andrà ad emettere, in modo che la sua presa di posizione possa servire da indicazione al Tribunale federale e alla Cancelleria federale.

10. Conclusioni

Per i motivi citati si ritiene che le autorità abbiano violato il diritto a un'informazione corretta nel contesto della votazione (art. 34 CF) e che siano stati contraddetti i disposti dell'articolo 1 della Costituzione ticinese e gli articoli a garanzia del plurilinguismo della CF. Si chiede pertanto:

- 1) Che il Consiglio di Stato si esprima in merito alla necessità per i ticinesi di conoscere il tedesco per avere accesso a informazioni importanti.
- 2) Di indicare quale autorità era competente per prendere misure in base all'art. 79 cpv. LDP e di segnalare se del caso eventuali vuoti legislativi che devono essere colmati.
- 3) Che il Consiglio federale, gli Uffici federali ed eventuali esperti o specialisti esterni, diano accesso e mettano a disposizione tutta l'informazione attinente allo stato della galleria, ai lavori necessari e quant'altro può essere utile per chiarire la situazione.
- 4) Che sia nominato un perito indipendente che risponda alle domande che verranno formulate in merito alla situazione informativa al momento della votazione, stato della galleria, lavori e tempistiche necessarie.
- 5) Di stabilire che, in Ticino, le autorità federali non hanno dato un'informazione corrispondente ai dettami della completezza, obiettività e trasparenza.
- 6) Di annullare la votazione.

Spese e ripetibili a carico della controparte.

Si chiede gentilmente di volere ritornare gli allegati assieme alla sentenza, in modo da poterli se del caso inviare al Tribunale federale.

Con stima

Domenico Zucchetti

11. Elenco allegati:

- Allegato 1. Decisione del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2016.
- Allegato 2. Intervista al professor Alain Griffel, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich, Tagesanzeiger .
- Allegato 3. Lettera dell'ing. Fritz Gysin all'ASTRA del 23 gennaio 2016.
- Allegato 4: Spiegazioni in merito al rapporto "Rapporto misure transitorie galleria autostradale San Gottardo (19.11.2015)
- Allegato 5: Testi pagina speciale sul raddoppio del Corriere del Ticino del 29 gennaio 2016.
- Allegato 6: Appello 60 Granconsiglieri ticinesi del 26 gennaio 2016.
- Allegato 7: Governo grigionese appoggia il raddoppio.
- Allegato 8: CVP Frauen für di zweite Gotthardröhre
- Allegato 9: Estratto "Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei progetti d'agglomerato di 3a generazione".
- Allegato 10: USTRA "Una seconda canna significa più sicurezza"
- Allegato 11: UPI "Costruzione di una seconda canna: ripercussioni sulla sicurezza stradale"
- Allegato 12: "Analisi del impatto del traffico transalpino del Gottardo"
- Allegato 13: RailValley "Il raddoppio del Gottardo è conforme alla Costituzione federale?"
- Allegato 14: "Kapazitäten des! Gotthard-Strassentunnels."
- Allegato 15: Confronto fra il risanamento della gallerie autostradali del San Gottardo e dell'Arlberg.
- Allegato 16: Ist die Verdopplung der Röhren am Gotthardtunnel mit der Bundesverfassung vereinbar?
- Allegato 17: Vergleich Tunnelanierungen St. Gotthard (CH) und Arlberg (A)
- Allegato 18: Rapporto misure transitorie galleria autostradale San Gottardo)
- Allegato 19: Votazione Gottardo: mai visto tanto cinismo e perfidia
- Allegato 20: Mail Avvocato Renzo Galfetti
- Allegato 21: Informazioni distribuite assieme al materiale di voto.
- Allegato 22: Informazioni sul sito internet dell'USTRA
- Allegato 23: Staatsrechtler Alain Griffel, Nicht ohne Verfassungrevision
- Allegato 24: Risposta del Consiglio federale al consigliere nazionale Regazzi
- Allegato 25: NZZ - Ein Nein als Chance am Gotthard
- Allegato 26: Via sicura - Scheda informativa 2
- Allegato 27: Estratto Messaggio Via Sicura 20 ottobre 2010.
- Allegato 28: Estratto Via sicura Programma d'intervento – USTRA 2005
- Allegato 29: Intervista alla Consiglier Leuthard sul CdT del 18 febbraio 2016.
- Allegato 30: TA Media Analisi sul voto del 3 marzo 2016.
- Allegato 31: Articolo "Abstimmungskämpferin Leuthard" del 10 febbraio 2016.
- Allegato 32: Scambio email RailValley in merito al rapporto.

Allegato 33: Ricorso al Tribunale federale del 2 febbraio 2016.

Allegato 34: Articolo NZZ del 6 febbraio 2016.

Allegato 35: Comunicato stampa del Tribunale federale

Allegato 36: Prima pagina del sito Web dell'USTRA sul risanamento del Gottardo

Allegato 37: Pubblicazione risultati votazioni sul foglio ufficiale 11 marzo 2016